



**Città di Modica**

www.comune.modica.gov.it

10672/OR

28 FEB. 2019

**Oggetto: Festeggiamenti del Carnevale 2019. Disposizioni per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel periodo compreso tra il 28.02.2019 e il 05.03.2019 ricorre la festività del Carnevale e che per il precitato periodo appare necessario dettare regole di comportamento anche per una pacifica convivenza;

### **CONSIDERATO:**

- che nel periodo del Carnevale si assiste all'uso di martelletti, clave, bombolette spray di schiuma, buste, palloncini gonfiabili e di altri simili contenitori e che il lancio di sostanze imbrattanti contro persone o veicoli sulla pubblica via, ovvero lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi od altri artifici di qualsiasi genere, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia alle persone, creando altresì turbativa ai festeggiamenti e alle manifestazioni;
- che nel periodo del Carnevale si assiste nei luoghi pubblici a comportamenti molesti ed incivili che, anche laddove non integrano fattispecie penalmente rilevanti, comportano comunque turbativa alla serenità delle attività private e alla stessa piacevolezza dei festeggiamenti e delle manifestazioni pubbliche, ingenerando fastidio alle persone e creando situazioni di allarme sociale e sensazioni di disordine pubblico oltre che, in alcuni casi, pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che l'articolo 15, comma 1, lettera f), del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", fa divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze", con la conseguente applicazione al trasgressore (se minorenne agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sua sorveglianza) delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dallo stesso articolo;

### **RILEVATO:**

- che l'imminenza del periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, problematiche derivanti da comportamenti sconsiderati, perlopiù effettuati da giovani di minore età, i quali lanciano sostanze imbrattanti, contro persone e veicoli in transito e/o in sosta sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale;
- che tali comportamenti oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;
- che l'Associazione "Artisti Associati" (laboratorio artistico polivalente che opera all'interno dell'ex Mattatoio comunale di Via Fontana n. 421), darà via ai festeggiamenti

sia con l'inaugurazione della seconda edizione del "Carnevale 2019 – Elogio alla trasformazione" che alla prima parata carnevalesca che si svilupperà in mascheramenti, installazioni allegoriche, musica, canti, danze e racconti in diversi siti del comune.

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'articolo 1 - ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà – e gli articoli 18, 30, 57 e 85;
- gli articoli 81, 82, 110 e in particolare l'articolo 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede, fra l'altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- l'articolo 15, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada;
- l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- gli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
- la circolare prot. N.555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni connesse alla manifestazione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione all'individuazione delle misure da attuarsi in tale occasione a tutela della pubblica incolumità, oltre che alle misure attinenti alla safety, proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, indicanti "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

## ORDINA

NEL PERIODO DEL CARNEVALE COMPRESO TRA 28.02.2019 e il 05.03.2019:

1. E' FATTO DIVIETO, IN OGNI LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, DI USARE PETARDI O ALTRI ARTIFIZI CHE POSSANO, COMUNQUE, ARRECARRE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE OVVERO DANNI A COSE O CHE COMUNQUE POSSANO ESSERE DI TURBATIVA AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI;
2. E' FATTO DIVIETO DI GETTARE IN LUOGO PUBBLICO, LANCIARE O SPRUZZARE CONTRO PERSONE O VEICOLI, SIANO ESSE DI PROPRIETA' PRIVATA O DESTINATE AD USO PUBBLICO, OGGETTI, SOSTANZE IMBRATTANTI O LIQUIDI DI QUALSIASI GENERE, QUALI AD ESEMPIO, SCHIUME, COLORANTI VARI, PALLONCINI PIENI DI ACQUA CHE COMUNQUE POSSANO ARRECARRE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE O DANNI A COSE, ECC;
3. E' FATTO DIVIETO DI FARE USO DI PISTOLE AD ACQUA;
4. E' FATTO, ALTRESI', DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', QUALI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE. ED ANCORA L'OBLIGO A CARICO DEI PUBBLICI ESERCENTI CHE EFFETTUANO LA VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI PLASTICA DI APRIRE PREVENTIVAMENTE I TAPPI DEGLI STESSI E IL DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, PER IL CONSUMO DI BEVANDE NELLE AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO.

Si raccomanda ai genitori dei minori o chi esercita la patria potestà, di vigilare su di loro affinché durante il periodo di Carnevale non facciano uso di materiali che possono ledere l'incolumità delle persone, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro. Qualora la violazione amministrativa sia commessa da persone minorenni, la verbalizzazione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.

I trasgressori ai divieti di cui sopra saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Per le violazioni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e pagamento in misura ridotta di € 50,00, ai sensi dell'articolo 16, 1° comma, della legge 24.11.1981, n. 689.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Catania entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Copia del presente atto deve essere trasmesso a:

Commissariato di P.S. Modica

Compagnia Carabinieri Modica


Tenenza Guardia di Finanza Modica;

Comando Polizia Locale Modica

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa.

Il Responsabile P.O. Polizia Locale

Rosario Cannizzaro



Il Sindaco

Ignazio Abbate

